

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI

Le presenti condizioni si applicano a tutte le offerte di vendita e le vendite di prodotti e servizi di *I.C.E.L. S.c.p.a. (Venditore)* nei confronti dei terzi acquirenti (*Compratore*), unitamente alle condizioni espressamente pattuite tra le parti esplicitamente descritte nell'offerta e nella conferma d'ordine. Per quanto non pattuito espressamente dalle parti si applicano le condizioni generali di seguito riportate. Gli ordini si intendono accettati solo se confermati per iscritto dal *Venditore*. Nel contesto delle presenti condizioni, il termine "*Prodotti*" indica le merci che formano oggetto del singolo contratto di compravendita (successivamente definito, per brevità, "*Contratto*").

2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I *Prodotti* rispondono tecnicamente, salvo che sia stato diversamente concordato per iscritto, alle norme tecniche vigenti. Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei *Prodotti* contenute in cataloghi, listini prezzi, o documenti similari saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati dal *Contratto*.

Le tolleranze massime sui quantitativi evasi rispetto a quanto ordinato sono pari a $\pm 10\%$. Quando richieste dal *Compratore*, le prove di collaudo saranno effettuate secondo la prassi in uso nello stabilimento di produzione del *Venditore*. I costi dei collaudi e dei relativi certificati sono a carico del *Compratore*, salvo diverso accordo tra le parti.

3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Le richieste di fornitura e le conseguenti offerte non hanno validità contrattuale. Il *Contratto* si intende perfezionato per effetto dell'invio di conferma scritta dell'ordine da parte del *Venditore*.

4. TERMINI DI CONSEGNA

Qualora il *Venditore* preveda di non essere in grado di consegnare i prodotti alla data pattuita per la consegna, dovrà avvisare tempestivamente il *Compratore* indicando, ove possibile, la nuova data di consegna prevista. Qualora il ritardo imputabile al *Venditore* superi le 8 settimane, il *Compratore* potrà risolvere il *Contratto* relativamente ai *Prodotti* di cui la consegna è ritardata comunicandolo per iscritto al *Venditore* medesimo.

La consegna è subordinata, anche dopo l'invio della conferma d'ordine, al reperimento delle materie prime presso i fornitori abituali. In mancanza di materie prime o in caso di oggettiva difficoltà nel reperirle, così come nel caso di aumenti generalizzati di prezzo oltre il 10%, sarà facoltà del *Venditore* annullare gli ordini comunicandolo tempestivamente per iscritto al compratore.

Non si considera imputabile al *Venditore* l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore o ad atti o omissioni del *Compratore* o giustificato da inadempimenti del *Compratore*.

Salvo il caso di dolo o colpa grave del *Venditore*, è esclusa qualsiasi forma di risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei prodotti.

5. RESA E SPEDIZIONE – RISERVA DI PROPRIETA' - DIFETTOSITA'

Salvo patto contrario, la fornitura dei prodotti s'intende in porto franco per ordini superiori a 2 tons.. I rischi passano al *Compratore* al momento della consegna della merce al primo trasportatore, presso lo stabilimento del *Venditore*, indipendentemente da chi sia tenuto a sostenere le spese di trasporto. Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità o caratteristiche esteriori dei prodotti (vizi

apparenti), dovranno essere notificati al *Venditore* per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di ricevimento dei prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al *Venditore* per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data dell'accertamento del difetto e comunque non oltre il termine della garanzia di cui alle presenti condizioni.

Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al *Compratore* di sospendere, o comunque ritardare, i pagamenti dei prodotti oggetto di contestazione né, tanto meno, di altre forniture.

Il *Venditore* conserva la proprietà dei prodotti fino al totale pagamento degli stessi: la riserva di proprietà non incide sul passaggio del rischio, disciplinato in questo stesso articolo.

Salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità del *Venditore* nei confronti del *Compratore* per i danni diretti a titolo contrattuale, di qualunque altra natura e per qualunque altra esistente forma di risarcimento e/o a titolo di indennizzo previste dalla legge e/o dalle presenti *Condizioni* e/o dal *Contratto*, non potrà in nessun caso complessivamente eccedere ad un importo pari al 100% del Prezzo del prodotto stesso oggetto del contratto.

6. PREZZI

I prezzi accordati, si intendono IVA esclusa e non impegnano il *Venditore* in caso di modifiche della quantità e della tipologia dei prodotti da fornire; saranno inoltre adeguati in caso di proroghe dei termini di consegna.

Eventuali richieste di imballi e/o pezzature differenti da quelle previste potranno essere valutate solo per cavi con sezioni uguali o superiori a 10mmq. Per tale servizio verrà applicato un contributo pari a €80 per ciascun confezionamento /taglio. Le spese di spedizione saranno addebitate per fornitura inferiore a 2 Tons.

In caso di annullamento totale o parziale di un ordine, previa nostra accettazione, sarà addebitata una penale del 30% del valore annullato.

Prodotti forniti su bobine: salvo diverso accordo fra le parti, le bobine stesse verranno fatturate ed assoggettate ad IVA.

Pallets, dogature e/o altri imballi: saranno assoggettati alla richiesta di contributi.

Le parti potranno pattuire il successivo riacquisto delle sole bobine alle condizioni del Listino Imballi in vigore già comunicato e scaricabile dall'area riservata del sito web Icel: <https://www.icelscpa.it/flex/FixedPages/Common/Login.php/L/IT> nella sezione "Listino Clienti".

7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Salvo diverso accordo, il pagamento si intende contestuale alla consegna della merce o prima della spedizione della stessa. Dilazioni di pagamento diverse possono essere pattuite tra le parti in forma scritta e sono indicate nella conferma d'ordine.

In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, il *Compratore* sarà tenuto a corrispondere al *Venditore* un interesse di mora individuato conformemente all'art. 5 del D. Lgs. 231/02 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

Il *Compratore* non è autorizzato a effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. per pagamento anticipato, o in caso di pretesi difetti dei *Prodotti*), se non previo accordo scritto con il *Venditore*.

Qualora il *Venditore* avesse motivo di temere che il *Compratore* non potesse o non intendesse pagare i *Prodotti* alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria).

8. GARANZIA PER VIZI

Il *Venditore* garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei prodotti obbligandosi, durante il periodo di garanzia in appresso specificato, a sostituire gratuitamente quelle parti che, per cattiva qualità del materiale o per difetto di lavorazione si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da guasti causati da imperizia o negligenza del *Compratore*.

Il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla data di consegna e cessa allo scadere del termine anche se i prodotti non sono stati, per qualsiasi ragione, messi in opera.

Il diritto alla garanzia è subordinato al rispetto di quanto riportato nel precedente paragrafo “RESA E SPEDIZIONE – RISERVA DI PROPRIETA’ - DIFETTOSITA’”.

La garanzia non limita, salvo accordo contrario, i diritti spettanti ai consumatori finali riconosciuti dal Codice di Consumo per difetti di conformità denunciati entro i termini e con le modalità definite dalla legge.

Salvo il caso di dolo o colpa grave del *Venditore*, è inteso che l'obbligo suddetto di sostituire i prodotti è comprensivo e sostitutivo delle garanzie o delle responsabilità di qualsiasi tipo previste per legge (ad es. per vizi, mancanza di qualità, o difetti di conformità dei prodotti), ed esclude ogni altra responsabilità del *Venditore* (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque riconducibile a difetti, mancanza di qualità o non conformità dei prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno per fermo dell'impianto, per mancato guadagno, ecc.).

9. IMBALLI

Qualora il *Venditore* pattuisca il riacquisto degli imballi (esclusivamente bobine con marcatura “ICEL”), questi dovranno essere resi in porto franco presso lo stabilimento del *Venditore*, in condizioni tali da non precludere il loro riutilizzo.

La valorizzazione degli imballi restituiti verrà decurtata dei costi per manutenzione o smaltimento come di seguito riportato.

9.1 Bobine: Salvo diverso accordo tra le parti, gli imballi (bobine) vengono venduti al *Compratore* con emissione di regolare fattura soggetta ad I.V.A. Le parti potranno pattuire il successivo riacquisto delle bobine in buono stato secondo il giudizio insindacabile del *Venditore* a condizioni da definirsi di volta in volta.

Il prezzo di riacquisto delle bobine terrà conto del deperimento derivante dall'utilizzo del bene.

Riacquisto: ICEL è disponibile al riacquisto delle bobine in Porto Franco, purchè siano marcate ICEL ed in buono stato, con l'applicazione della percentuale di deprezzamento del 10% entro i due anni. Dopo due anni si applicherà una percentuale di deprezzamento pari al 60%.

Dopo il terzo anno ICEL non riacquisterà le bobine.

9.2 Altri Imballi: La Fornitura di pallets, dogature e/o altri imballi sarà soggetta alla richiesta di contributi”

9.3 Ove sia invece pattuito che vengano messi a disposizione del *Compratore* imballi di proprietà del *Venditore*, il *Compratore* dovrà pagare una cauzione indicata in fattura.

La cauzione verrà restituita al momento della restituzione degli imballi e solo quando questi non presentino difetti che possano precludere il loro riutilizzo.

In caso di mancata restituzione degli imballi entro 12 mesi dalla fine del mese in cui è stata emessa la

